

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI SITUATO IN VIA VOLTA ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASATESE

L'anno 2020 il giorno del mese di presso
l'Ufficio Sport del Comune di Casatenovo in Piazza Repubblica n. 7

TRA

IL COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n. 7 C.F. e P.I. 00631280138 qui rappresentato dal dott. Dario MAZZOTTI, nato a Sesto San Giovanni l'8.11.1959, Responsabile del Settore Servizi alla Persona

E

L'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASATESE con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n.1, qui rappresentata dal Presidente Rino RIVA nato a Casatenovo il 1.11.1948 ed ivi residente in Via Roma n° 60 C.F. RVIRNI48S01B043

PREMESSO CHE:

- ✓ la Legge Regionale n. 27, articolo 5, comma 3, del 14 dicembre 2006, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/274 del 5 dicembre 2006 prevede la possibilità di affidare a associazioni sportive dilettantistiche gli impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- ✓ l'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale inerente il principio di sussidiarietà specifica che le funzioni dell'ente *possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale*;
- ✓ l'art. 5 comma 2 dello Statuto comunale indica tra le finalità dell'ente b) *“il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, la formazione, il mantenimento o il recupero del benessere fisico”* e k) *“la realizzazione di strutture idonee allo svolgimento di attività sportive da parte del singolo cittadino e delle associazioni sportive*;
- ✓ l'art. 62, comma 1, dello Statuto Comunale specifica che *il Comune valorizza le autonome forme associative*;
- ✓ l'Unione Sportiva Dilettantistica CASATESE è regolarmente iscritta all'albo comunale delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro;
- ✓ il Comune di Casatenovo è proprietario del campo da calcio situato in via Volta;

- ✓ con la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29 aprile 2020 è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per concessione in gestione del campo da calcio a 11 giocatori situato in Via Volta a Rogoredo. Periodo 01.08.2020/31.07.2025 con possibilità di ripetizione di ulteriori 3 anni e scadenza 31.07.2028;
- ✓ considerato che alla data di scadenza fissata tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 15 maggio 2020 è giunta al protocollo dell'Ente la seguente manifestazione di interesse:
 - Unione Sportiva Dilettantistica CASATESE prot. n. 9765 del 15.05.2020
- ✓ vista la determinazione n. 114 del 02.07.2020 con la quale è stato approvato il verbale e disposto l'affidamento a seguito dell'avviso esplorativo;
- ✓ VISTA la deliberazione di G.C. n. del con la quale è stata approvata lo schema di convenzione per la concessione all'U.S.D. CASATESE del campo da calcio a 11 giocatori sito in Via Volta;

Con la presente scrittura privata ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede in gestione alla U.S.D. CASATESE il campo da calcio in erba sintetica a 11 giocatori situato in via Volta, esclusivamente per la promozione delle attività sportive relative alla pratica del calcio di base dilettantistica che l'associazione svolge ai sensi del proprio Statuto senza scopo di lucro.

Art. 2 DURATA E SCADENZA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento di cui alla presente convenzione avrà validità dal 01.08.2020 al 31.07.2025 con possibilità di ripetizione di ulteriori anni tre con scadenza 31.07.2028.

Art. 3 OBBLIGHI E ONERI DELL'U.S.D. CASATESE

La U.S.D. CASATESE si impegna a svolgere a propria cura e spese:

- ✓ i servizi di pulizia e manutenzione ordinaria del campo a 11 giocatori in erba sintetica e degli impianti esistenti (elettrico, illuminazione del campo, ecc.), comprese le verifiche periodiche obbligatorie per legge;
- ✓ pulizia, cura e manutenzione ordinaria delle aree verdi circostanti il campo di calcio, indicate nella mappa allegata. Il taglio dell'erba deve, in particolare, essere previsto con regolarità per mantenere l'altezza di non oltre cm. 10.

Il campo dovrà essere messo a disposizione di coloro i quali lo vorranno utilizzare, previa richiesta di prenotazione da presentare alla futura Concessionaria, compatibilmente con le attività già programmate. Le tariffe di utilizzo saranno stabilite in accordo con l'Amministrazione: per tale tipologia di utilizzo dovranno essere come minimo garantiti in ogni caso tutti i lunedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e tutti i giorni decorrenti dal 20 giugno al 18 agosto di ciascun anno di durata della concessione, fatti salvi eventuali progetti a favore della cittadinanza e concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'USD CASATESE si impegna ad utilizzare la tribuna destinata ad accogliere gli spettatori solo dopo che la stessa abbia ottenuto i collaudi previsti dalla normativa, così come l'eventuale copertura che dovesse essere posta sopra di essa. La mancata osservanza della presente disposizione comporterà l'immediata revoca della presente concessione.

Sono inoltre a carico dell'U.S.D. CASATESE tutte le spese, nessuna esclusa, concernenti il personale addetto al servizio del campo di calcio, quelle inerenti alla custodia, pulizia e taglio erba delle aree comunali e degli impianti affidati in uso in base alla presente convenzione.

Saranno altresì a carico dell'U.S.D. CASATESE tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto sportivo, ad eccezione di quanto precisato all'art. 6 della presente convenzione, la pulizia dei locali, la manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile.

L'Affidatario è responsabile dei danni alla struttura e a terzi derivanti da incuria o comunque da insufficiente manutenzione dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro presente in loco funzionale alla sua gestione. A tal fine l'U.S.D. CASATESE è tenuta a stipulare idonea copertura assicurativa.

L'affidatario dell'impianto è altresì responsabile dell'incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo alle attività organizzate all'interno dell'impianto.

Sarà compito dell'U.S.D. CASATESE informare tempestivamente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno e degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

L'Affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato e per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

Per l'affidamento complessivo in gestione degli impianti e per la loro utilizzazione esclusivamente per le attività sportive relative alla pratica del calcio di base dilettantistica, l'U.S.D. CASATESE dovrà corrispondere al Comune il canone annuale pari ad € 7.000,00 (oltre IVA 22%). Il rateo agosto - dicembre 2020 pari ad € 2.916,67 + IVA 22% è da corrispondere entro il 31.12.2020. Al pagamento della somma da corrispondere al Comune, di cui al precedente articolo, dovrà essere provveduto entro il 31 luglio di ciascun anno di utilizzo.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun caso essere giustificata dall'Affidatario come compensativa di eventuali contributi che il Comune debba erogare all'Affidatario medesimo e per l'espletamento di particolari attività di promozione e avviamento allo sport.

ART. 5 PROVENTI, INCASSI E PUBBLICITA'

Saranno di esclusiva competenza dell'Affidatario i proventi che questo introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente, ed i ricavi derivanti dalla gestione della pubblicità commerciale e della cartellonistica in occasione degli incontri e delle manifestazioni presso l'impianto in oggetto.

In ordine ai predetti introiti ed attività, rimane di esclusiva responsabilità dell'U.S.D. CASATESE il rispetto della normativa contabile e fiscale vigente in materia.

Tali importi saranno evidenziati nel rendiconto annuale dell'attività svolta da presentare all'ufficio sport entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6 OBBLIGHI E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Il Comune provvede al pagamento delle utenze relative all'area concessa in considerazione delle finalità di cui art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale affidate all'U.S.D. CASATESE nel rispetto del principio di sussidiarietà, così come previsto dall'Amministrazione Comunale, peraltro, sulle restanti strutture del Centro Sportivo di Via Volta.

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree di gioco e delle relative pertinenze, degli immobili, degli impianti e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al concedente di programmare per tempo quanto di propria competenza, l'U.S.D. CASATESE dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio Tecnico ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si riserva, in casi eccezionali non prevedibili e di estrema necessità, la facoltà di utilizzare le aree descritte all'art. 1 della presente previa comunicazione scritta all'U.S.D. CASATESE che non potrà opporre rilievi.

ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data indicata per la risoluzione.

E' facoltà dell'U.S.D. CASATESE recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi all'Ente e motivandone le ragioni.

La convenzione sarà revocata in caso di mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della presente convenzione.

L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, inoltre, può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- ✓ grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ **realizzazione di interventi nell'area, sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;**
- ✓ mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- ✓ aver procurato danni;
- ✓ non fruibilità prolungata dell'impianto;
- ✓ rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- ✓ mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di A.R..

Art. 8 CONTROLLI E RINVIO

I competenti uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo concesso allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dall'Affidatario e, più in generale, lo

stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze del gestore.

Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze dell’Affidatario che potrebbero pregiudicare la funzionalità e la sicurezza immediata o futura dell’impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, inclusa l’effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo all’Associazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme vigenti con particolare riferimento al Codice Civile.

Art. 9 NATURA E SPESE DELL’ATTO

Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico dell’Affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l’Affidatario
IL PRESIDENTE
DELL’U.S.D. CASATESE

Per il Comune di Casatenovo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
